



**IPOTESI CCNI
sulla Didattica Digitale Integrata**

Bozza del 23/10/2020	Testo definitivo CCNI	Commento
<p>TRA la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 135 del 9 ottobre 2020 E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.- SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., GILDA-UNAMS e ANIEF rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e ricerca”</p> <p>PREMESSO:</p> <p>che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22);</p> <p>che l’articolo 2, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020,</p>	<p>La delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 135 del 9 ottobre 2020 E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.- SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., GILDA-UNAMS e ANIEF rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e ricerca”</p> <p>PREMESSO:</p> <p>che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22); che le disposizioni di cui al presente accordo non derogano da quanto previsto dai CCNL e dalla normativa vigente in materia di prestazioni lavorative e</p>	<p>Le premesse sono state tutte alleggerite attraverso la citazione delle norme di riferimento.</p>

~~n. 41, prevede che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.~~

che l'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che “3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data

adempimenti connessi del personale docente;
che dalla presente contrattazione non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e dall'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;

VISTI:

l'articolo 2, comma 3 e comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

l'articolo 32, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

l'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n.39 che ha previsto l'adozione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata nel PTOF di ogni istituzione scolastica;

il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89 che ha introdotto le Linee guida sulla Didattica digitale integrata, che si articola in attività sincrone che comportano l'interazione in tempo

~~31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", e tenute conto di ogni eventuale proroga dello stato di emergenza;~~

che l'articolo 32, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che: ~~"al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021~~

reale tra insegnanti e studenti e attività asincrone caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale;

~~al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”.~~

che l'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede la possibilità di ~~“attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale~~

Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi”.

che la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 388 del 17 marzo 2020 ha dato prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza (DAD) nonché una prima definizione della DAD quale “modalità” dell’attività didattica che, in sintesi, in quanto tale, prevede la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni che consente di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta e si realizza, a titolo esemplificativo, attraverso: il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali; l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente; l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. La modalità di DaD da privilegiare è la “classe virtuale”;

~~che il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n.39 ha previsto l'adozione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata nel PTOF di ogni istituzione scolastica.~~

~~che il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89 ha introdotto le *Linee guida sulla Didattica digitale integrata*, fornendo indicazioni per la progettazione del *Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)* da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza nonché, da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti;~~

~~che in base alle succitate *Linee guida*, ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra *attività sincrone e asincrone*;~~

~~che le *attività sincrone* comportano l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti: videolezioni in diretta; lo svolgimento di elaborati digitali, la risposta a test con il~~

~~monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;~~

~~che le attività asincrone, sono caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti: l'approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante; la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante; esercitazioni, produzione di relazioni in forma scritta/multimediale;~~

che le disposizioni di cui al presente accordo non derogano da quanto previsto dai CCNL e dalla normativa vigente in materia di prestazioni lavorative e adempimenti connessi del personale docente;

che dalla presente contrattazione non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e dall'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;

LE PARTI CONCORDANO

CONCORDANO

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le

<p>di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza;</p>	<p>modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e ricerca”, nella modalità a distanza;</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI</p> <p>1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata (di seguito DDI), al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p style="text-align: center;">Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI</p> <p>1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di</p>	<p>Per tutto il periodo dello stato di emergenza, l’attività didattica viene effettuata attraverso la modalità DDI in forma complementare nelle scuole secondarie di II grado ovvero, per tutte le istituzioni scolastiche in forma esclusiva nel caso in cui fosse disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, tenendo conto di quanto previsto dal DM 89/2020 per quanto riguarda gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.</p>

con decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.

2. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ~~comunque qualora~~ poste in quarantena fiduciaria o a distanza, e laddove sia possibile garantire in ~~presenza la necessaria~~ **vigilanza.**

quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.

2. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.

3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ~~ove~~ **poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto**

Ogni istituzione scolastica del sistema di istruzione e formazione, definisce le modalità di realizzazione della DDI in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Il collegio dei docenti fissa criteri e modalità per erogare la DDI adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica alla modalità a distanza.

Il docente eventualmente posto in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, **ma non in malattia certificata**, presterà la propria attività nella modalità della DDI esclusivamente per le proprie classi se poste in quarantena fiduciaria.

Nel caso invece in cui le classi fossero regolarmente presenti il docente di cui sopra svolgerà la DDI solo laddove sia possibile garantire la compresenza **con altri docenti senza che vengano distolti dalle attività didattiche previste e nel rispetto dell'art. 28 del CCNL.**

	previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18	In questo modo è stata eliminata l'attività di vigilanza riservata al docente presente in scuola; inoltre, vengono rispettate le norme contrattuali per quanto riguarda l'impiego dei docenti dell'organico dell'autonomia.
<p align="center">Articolo 2 Quote orarie settimanali minime di lezione</p> <p>1. Qualora intervengano sospensioni dell'attività didattica in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto delle prestazioni previste dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.</p>	<p align="center">Articolo 2 Quote orarie settimanali minime di lezione</p> <p>1. Qualora intervengano sospensioni dell'attività didattica in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.</p>	<p>Nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, il docente presterà servizio sulla base dell'orario di servizio e delle prestazioni connesse al proprio profilo professionale, assicurandone le prestazioni nella modalità a distanza utilizzando gli strumenti a propria disposizione secondo le disposizioni contenute nel D.L. 22/2020.</p> <p>Le scuole avviano una rilevazione del fabbisogno della strumentazione tecnologica e delle esigenze di connettività, al fine di prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito dei necessari strumenti agli alunni che non hanno la possibilità di usufruire di device di proprietà. Analoga rilevazione potrà riguardare il personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potranno essere assegnati i dispositivi necessari.</p>

2. Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio docenti, formula l'orario settimanale delle attività educative e didattiche, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati in relazione alla specifica necessità di realizzarli attraverso la DDI, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

3. I livelli essenziali minimi da garantire come quote orarie settimanali di lezione in modalità sincrona per i gruppi classe, con riferimento ai gradi di istruzione, sono:

- a. Scuola dell'infanzia: secondo quanto previsto dalla progettazione dei LEAD;
- b. Scuola del primo ciclo: almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria);
- c. Scuola secondaria di secondo grado: almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe;

2. Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, **la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.**

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta agli alunni in DDI una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona per consentire di ottimizzare l'offerta didattica con i ritmi di apprendimento avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.

Il monte ore che il collegio delibera per le attività sincrone può prevedere anche la compattazione delle discipline e l'adozione di tutte le forme di attività didattiche e organizzativa previste dal regolamento dell'autonomia scolastica, di cui il DM 89/2020 fissa i minimi tale orario, **compreso il tempo delle pause.**

Il DM 89/2020 fissa le quote orarie minime da garantire in modalità sincrona con riferimento ai vari gradi di istruzione.

Ricordiamo che per:

- la scuola dell'infanzia si applica quanto previsto dalla progettazione dei Legami Educativi A Distanza (LEAD);
- per scuola del primo ciclo sono previste almeno 15 ore settimanali (per le classi prime della primaria 10 ore settimanali);
- per le S.M.I.M. è necessario assicurare agli alunni, attraverso servizi web o applicazioni che permettano l'esecuzione in sincrone, sia le lezioni individuali di

<p>d. CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, almeno nove ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento.</p> <p>4. Il computo delle ore sarà effettuato sull'effettiva quantità di ore prestate e registrate a sistema.</p> <p>5. In caso di oggettiva impossibilità di erogare il servizio ai sensi del presente contratto, le ore non prestate sono acquisite in una banca delle ore a livello di istituzione scolastica, da utilizzare, secondo necessità preventivamente deliberate dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica medesima, entro l'anno scolastico di riferimento.</p>		<p>strumento che le ore di musica di insieme</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la scuola secondaria di II grado sono previste almeno 20 ore settimanali; • per i C.P.I.A. previsti per il primo livello primo periodo almeno 9 ore settimanali; per il primo livello secondo periodo almeno 12 ore settimanali; per i corsi di alfabetizzazione della lingua italiana almeno 8 ore settimanali; per i corsi di II livello almeno 4 ore al giorno. <p>Già previsto al successivo articolo 3.</p> <p>Eliminata l'obbligo di recupero delle ore non prestate a causa di impossibilità attraverso l'istituzione di una banca ore. Il recupero sarebbe dovuto avvenire entro l'anno scolastico di riferimento.</p>
---	--	---

<p style="text-align: center;">Articolo 3 Ripartizione dell'orario di lavoro del docente</p> <p>1. Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 nonché le prestazioni definite dalle istituzioni scolastiche per l'attività d'insegnamento in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Ripartizione dell'orario di lavoro del docente</p> <p>1. Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe.</p> <p>2. Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.</p> <p>3. Restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018.</p>	<p>Il docente assicura le proprie prestazioni attraverso la progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità dell'attività proposte. Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche.</p> <p>Anche nel caso in cui le autorità dispongano la sospensione dell'attività didattica in presenza gli impegni dei docenti restano quelli afferenti al piano delle attività deliberato al collegio dei docenti.</p> <p>La RSU di istituto, ai sensi dell'art. 22, comma 4 lettera c8), del CCNL 2016/18 contratta con il Dirigente scolastico le modalità di applicazione dell'esercizio del diritto alla disconnessione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Riservatezza e privacy</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Riservatezza e privacy</p>	

1. Nell'esercizio della DDI è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale.

~~2. I docenti dovranno attenersi alle adeguate istruzioni che l'istituzione scolastica dovrà fornire al personale autorizzato al trattamento dei dati attraverso la piattaforma e in particolare a quelle concernenti l'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni.~~

1. Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'art. 4 della L. 300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie.

2. Ai fini del presente articolo si intende integralmente richiamato il documento congiunto MI-Garante privacy "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione.

Nel rispetto da quanto stabilito dalla L. 300/1970 deve essere assicurata la **riservatezza delle informazioni**, nonché dell'identità personale e del divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate. **A tale fine, ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy e assicuri lo svolgimento dell'attività sincrona anche possibilmente attraverso l'oscuramento dell'ambiente circostante, risultando fruibile da ciascun tipo di device o sistema operativo a disposizione.** (Vedi Linee Guida)

Viene integralmente richiamato il documento "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione.

<p>3. Analoghe indicazioni dovranno essere fornite agli studenti e ai genitori intestatari delle utenze, con riferimento all'uso corretto del proprio account, al fine di evitare l'utilizzo improprio e la diffusione illecita dei dati personali trattati di docenti e altri studenti.</p> <p>4. In materia di controllo a distanza della prestazione di lavoro vale quanto previsto all'articolo 4 della L.300/1970.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Rilevazione delle presenze</p> <p>1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Rilevazione delle presenze</p> <p>1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.</p>	<p>La rilevazione delle presenze del personale e degli allievi si realizza attraverso l'uso del registro elettronico.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Salute e sicurezza</p> <p>1. La prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del Dlvo 81/2008.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Salute e sicurezza</p> <p>1. La prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008.</p>	<p>Nello svolgimento delle attività in DDI devono essere rispettate le norme in materia di ambiente e sicurezza dei lavoratori.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 7 Riservatezza e privacy</p> <p>1. Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'art.4 della L.300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie.</p>		<p>Già previsto nell'articolo 4.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Formazione</p> <p>4. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, con prioritario riferimento all'uso della piattaforma adottata.</p> <p>2. Nell'ambito della formazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Formazione</p> <p>1. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.</p>	<p>Le istituzioni prevedono all'interno del proprio piano di formazione, apposite attività per i docenti impegnati nella DDI.</p>

<p>obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.</p>	<p>2. Nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.</p>	<p>All'interno delle attività di formazione in materia di sicurezza è assicurato uno specifico modulo relativo all'uso degli strumenti tecnologici per lo svolgimento della DDI.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Diritti sindacali</p> <p>1. Ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro come richiamato dall'articolo 8 del CCNL/2007, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Diritti sindacali</p> <p>1. Ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro come richiamato dall'articolo 23 del CCNL 2016/2018, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.</p>	<p>Ai docenti impegnati nella DDI vengono garantiti tutti i diritti previsti dal CCNL, ivi compresa quello relativo alla partecipazione alle assemblee durante l'orario di lavoro (art. 23 CCNL 16/18) che potranno tenersi con le stesse procedure con cui si tengono le attività a distanza.</p>